

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3323 del 30/06/2022
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA WALVOIL SPA DI BIBBIANO
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3514 del 30/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno trenta GIUGNO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.17724/2022

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "WALVOIL Spa" - Bibbiano.**

### **LA DIRIGENTE**

Visto l'art.16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta "**WALVOIL Spa**" avente sede legale in comune di **Reggio Emilia – Via Adige n.13/d** - Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in Comune di **Bibbiano – Via A. Secchi n.10-10A-10R** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **produzione di componenti oleodinamici** acquisita agli atti di ARPAE al PG/72255 del 02/05/2022;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia con atto PG/80994 del 16/05/2022;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Bibbiano in data 9/05/2022 al PG/76927;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

#### DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**WALVOIL Spa**" ubicato nel comune di **Bibbiano – Via A. Secchi n.10-10A-10R** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2021-4639 del 20/09/2021.

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 2 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

- 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.
- 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)  
*firmato digitalmente*

**Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**WALVOIL Spa**" è autorizzata a modificare ed attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione di componenti oleodinamici** nell'impianto ubicato in Comune di **Bibbiano – Via A. Secchi n.10-10A-10R** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.9 – LAVAGGIO  
EMISSIONE N.45 – CABINA RITOCCHI AREA ATC

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **5 Settembre 2022** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **12 Settembre 2022**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	BANCHI DI COLLAUDO COMPONENTI E LAVORAZIONI MACCHINE UTENSILI	25000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
E3	LAVORAZIONI MECCANICHE E BANCHI DI COLLAUDO COMPONENTI	25000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
E4	LAVORAZIONI MECCANICHE, BANCHI DI COLLAUDO COMPONENTI E POSTAZIONE LAVAGGIO	25000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare/nebbie oleose COV (Come C-Tot)	< 10 < 75	(1)
E6	TUNNEL DI SOFFIAGGIO PEZZI (LAVAGGIO FINITURA)	2500	Oltre il colmo del tetto	16	Sostanze Alcaline Na2O Fosfati PO4 Ammoniaca come NH4	< 5 < 5 < 5	
E7	BRUCIATORE A GAS METANO (160.000 Kcal/h)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E8	FOSFOSGRASSAGGIO	2000	Oltre il colmo del tetto	16	Sostanze Alcaline Na2O Fosfati PO4 Ammoniaca come NH4	< 5 < 5 < 5	
E9	LAVAGGIO	3000	Oltre il colmo del tetto	16	Sostanze Alcaline Na2O Fosfati PO4 Ammoniaca come NH4	< 5 < 5 < 5	
E10	BRUCIATORE A GAS METANO (120.000 Kcal/h)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E11	ASCIUGATURA	2000	Oltre il colmo del tetto	16	-----	-----	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E12	CABINA DI VERNICIATURA RECIPROCATORE N.1	9000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare COV (come COT)	< 3 < 50	
E13	CABINA DI VERNICIATURA RECIPROCATORE N.2	9000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare COV (come COT)	< 3 < 50	
E14	CABINA DI VERNICIATURA RITOCCHI MANUALI	9000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare COV (come COT)	< 3 < 50	
E15	BRUCIATORE A GAS METANO (100.000 Kcal/h)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E16	APPASSIMENTO	3000	Oltre il colmo del tetto	16	COV (come COT)	< 50	
E17	CABINA DI VERNICIATURA SMALTO	13500	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare COV (come COT)	< 3 < 50	
E18	BRUCIATORE A GAS METANO (200.000 Kcal/h)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E19	FORNO COTTURA	3000	Oltre il colmo del tetto	16	COV (come COT)	< 50	
E20	RAFFREDDAMENTO STADIO) (I	14000	Oltre il colmo del tetto	16	COV (come COT)	< 50	
E21	BRUCIATORE A GAS METANO (350.000 Kcal/h)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E22	RAFFREDDAMENTO STADIO) (II	14000	Oltre il colmo del tetto	24	COV (come COT)	< 50	
E23	MACCHINE UTENSILI	11000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
	N.1 LAVATRICE			Salt	----	----	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E24	MACCHINE UTENSILI (RETTIFICHE)	22000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
E25	MACCHINE UTENSILI (RETTIFICHE – LAPPATURA)	15000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
E26	MACCHINE UTENSILI	18000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
	N.1 LAVATRICE			Salt	----	----	
E27	TEM	IMPIANTO DISMESSO ED EMISSIONE ELIMINATA					
E29	TEMPRA	5000	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale particellare COV (come COT) Monossido di carbonio	< 10 < 50 < 100	
E31÷E34	RICAMBIO ARIA LOCALE COMPRESSORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E35÷E38	RICAMBIO ARIA LOCALE FRIGORIFERI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E39	LAVAGGIO ATTREZZATURE	1500	Oltre il colmo del tetto	< 1	----	-----	(2)
E40	LAVAGGIO AD ALCOLI MODIFICATI	10	Oltre il colmo del tetto	< 1	----	-----	(3)
E41	RICAMBIO ARIA LOCALE FILTRAZIONE EMULSIONATA ACQUA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E42	SBAVATURA TERMICA	3000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare COV (come COT) Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 10 < 150 < 350 < 35	
E43	IDROPULTRICE LAVAGGIO ATTREZZATURE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E44	BANCO QUALITA' CONTROLLO VERIFICA CONTAMINAZIONE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					



Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E45	CABINA RITOCCHI AREA ATC	2000	Oltre il colmo del tetto	Salt.	Materiale particellare	< 3	(4)
E46	CALDAIA W3M	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
E47	CENTRALE TERMICA W3L	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
E48	CALDAIA MURALE W3L	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
<p>(1) Per il parametro COV, considerato che l'Azienda dichiara un utilizzo "occasionale" della postazione di lavaggio, la stessa è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici. I controlli saranno effettuati sulla base dell'esame del registro su cui verranno annotati i <b>consumi settimanali o mensili</b> dei solventi utilizzati.</p> <p>(2) Per tale emissione, considerato il funzionamento saltuario della postazione di lavaggio, non sono fissati limiti di emissione e i controlli saranno effettuati sulla base dell'esame del registro su cui verranno annotati i <b>consumi settimanali o mensili</b> dei solventi utilizzati.</p> <p>(3) Per tale emissione, viste le caratteristiche della stessa e considerato il suo funzionamento saltuario, non sono fissati limiti di emissione e i controlli saranno effettuati sulla base dell'esame del registro su cui verranno annotati i <b>consumi settimanali o mensili</b> dei solventi utilizzati.</p> <p>(4) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, <b>l'Azienda è tenuta ad effettuare alla data di messa a regime, il solo controllo della portata.</b> La ditta è altresì esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici e i controlli saranno effettuati sulla base dei consumi annuali dei prodotti per ritocchi.</p>							

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particellare, del materiale particellare/nebbie oleose, delle sostanze alcaline, dei fosfati, dei COV (come C-Tot), degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, del monossido di carbonio e dell'ammoniaca devono essere usati i seguenti metodi:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) L'attività di verniciatura, appassimento e cottura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano.

3) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine o ambienti in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti, dovranno essere in rapporto diretto con una velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente e precisamente:

- applicazione manuale 0,4-0,6 m/s.
- applicazione automatica 0,3-0,4 m/s.

4) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti.

5) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti vernicianti a base acquosa è fissato in quantità minore o uguale a **235 Kg**.

6) Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente.

7) I **consumi giornalieri o settimanali o mensili** dei prodotti vernicianti a base acquosa utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere registrati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA territorialmente competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

8) Il **consumo annuale** consentito di solvente nelle postazioni di lavaggio E4-E39-E40 è fissato in quantità minore o uguale a **952 Kg**

9) I **consumi settimanali o mensili** di solvente utilizzati nelle suddette postazioni, validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere registrati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA territorialmente competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

10) Il **consumo annuale** consentito di prodotti vernicianti per ritocchi utilizzati nella cabina area ATC (E45) è fissato in quantità minore o uguale a **20 Kg**

11) La Ditta dovrà attestare i consumi di prodotti vernicianti di cui al p.to 10) con una dichiarazione annuale, da trasmettere alla scrivente ARPAE entro il 31/03 di ogni anno, in cui dovrà riportare la situazione inventariale di inizio e fine anno e l'acquisito di materiale nei 12 mesi.

12) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per le emissioni n.1 – 3 – 4 (limitatamente al parametro materiale particellare/nebbie olesose) - 6 – 8 – 9 – 23 – 24 – 25 – 26 – 42 (limitatamente al parametro materiale particellare) ed una frequenza almeno annuale per le emissioni n.12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 - 29.

13) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

14) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

15) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

16) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

17) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

18) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/72255 del 02/05/2022.

19) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

**Allegato 2 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.**

La ditta in comune di Bibbiano svolge l'attività di produzione di componenti oleodinamici. Lo stabilimento è suddiviso in due unità produttive le quali condividono diversi servizi e dotazioni tecnologiche:

- edificio "W3L", situato a nord ed individuato dai numeri civici 10 e 10/A di via Angelo Secchi;
- edificio "W3M", situato a sud ed individuato dal numero civico 10/R di via Angelo Secchi.

La modifica del presente allegato riguarda, tra l'altro, l'indicazione da parte della ditta dei pozzetti posizionati lungo la rete fognaria aziendale dove effettuare il campionamento dei reflui industriali, la descrizione di dettaglio di tutti gli scarichi generati dallo stabilimento.

Durante il ciclo produttivo si generano le seguenti acque di processo le quali sono raccolte in appositi contenitori a tenuta e smaltite come rifiuto mediante conferimento a ditte specializzate e di conseguenza non danno origine a scarico:

- emulsione con olio utilizzata come fluido lubrorefrigerante per le macchine utensili dell'unità produttiva "W3L";
- percolato proveniente dagli scarti di lavorazione depositati nell'isola ecologica;
- acque reflue della piazzola di lavaggio esterna coperta;
- refluo derivante dal ciclo di fosfosgrassaggio, ovvero il trattamento dei pezzi per rimuovere le tracce di olio da collaudo, preliminarmente alla verniciatura;
- acque reflue di scarto utilizzata nell'impianto di verniciatura per tenere puliti i terminali di erogazione del prodotto verniciante (ugelli, pistole, ecc.);
- acque reflue derivanti da vasche di collaudo e burattatura Anche questa è smaltita come rifiuto da ditte specializzate.

Pertanto gli scarichi oggetto della presente autorizzazione, individuati in planimetria con i punti di recapito S1 ed S2, riguardano i reflui generati dagli impianti tecnologici, non di processo, a servizio dello stabilimento. In specifico:

- lo scarico S1 (edificio W3M) è costituito da:
  - acqua di scarico della centrale termica/idrica, costituita dallo scarico dell'addolcitore durante la fase di rigenerazione delle resine;
  - scarico del neutralizzatore delle condense acide generate dalle 3 caldaie a condensazione;
  - scarico di troppopieno di una vasca di acqua calda, ubicata nel reparto Verniciatura. Tale vasca non viene utilizzata nel ciclo produttivo;
  - condensa dei bruciatori a gas dell'impianto di verniciatura non a condensazione;

Prima della confluenza delle acque di scarico dell'addolcitore e del neutralizzatore di condensa è presente il pozzetto di prelievo e controllo denominato Sp1A. Prima della confluenza delle acque di scarico di troppopieno della vasca di acqua calda del reparto verniciatura nella rete fognaria aziendale che scarica nel punto S1, è presente il pozzetto di prelievo e controllo denominato Sp1B.

Nella rete fognaria recapitante nel punto di scarico finale S1, a valle dei punti di prelievo Sp1A ed Sp1B, confluiscono una parte degli scarichi domestici dello stabilimento "W3M" (servizi igienici reparto produzione e spogliatoi).

- Lo scarico S2 (edificio W3L) è costituito da:

- Acqua di raffreddamento della macchina di sbavatura termica utilizzata solo in occasione di emergenza;
- Acqua di scarico della centrale termica/idrica costituita prevalentemente dallo scarico dell'addolcitore durante la fase di rigenerazione delle resine.

Prima della confluenza delle acque di scarico dell'Acqua di raffreddamento della macchina di sbavatura termica nella rete fognaria aziendale che recapita nel punto S2, è presente il pozzetto di prelievo e controllo denominato Sp2A. Prima della confluenza delle acque di scarico dell'addolcitore nella rete fognaria che recapita nel punto S2, è presente il pozzetto di prelievo e controllo denominato Sp2B.

Nella rete fognaria recapitante nel punto di scarico finale S2, a valle dei punti di prelievo Sp2A ed Sp2B, confluiscono una parte degli scarichi domestici dello stabilimento "W3L" (servizi igienici reparto produzione e spogliatoi) e lo scarico domestico dell'abitazione concessa in uso al custode dello stabilimento.

Presso lo stabilimento sono presenti i seguenti ulteriori punti di scarico:

- Scarico S3 costituito da acque meteoriche di una parte dell'area cortiliva ove è ubicata l'isola ecologica nella quale, a scopo puramente cautelativo, è stato installato un impianto di trattamento in continuo (disoleatore) che la ditta dichiara escluso dal campo di applicazione della normativa delle acque di dilavamento e di prima pioggia.
- Scarico S4 costituito da acque meteoriche della quasi totalità della copertura, dell'area cortiliva e della totalità dei parcheggi dello stabilimento "W3L".
- Scarico S5 costituito da acque meteoriche dell'intera copertura dello stabilimento "W3M", della quota residua della copertura dello stabilimento "W3L", dei parcheggi impermeabili dello stabilimento "W3M" e dell'area cortiliva dello stabilimento "W3M". Il recapito finale dello scarico S5 è in corpo idrico superficiale, previo passaggio in apposita vasca di laminazione.
- Scarico S6 costituito da una parte degli scarichi domestici derivanti dai servizi igienici degli uffici e degli spogliatoi dello stabilimento "W3L" e dalle acque meteoriche di parte del piazzale comune tra gli stabilimenti W3L e W3M.
- Scarico S7. costituito da quota parte degli scarichi domestici derivanti servizi igienici degli uffici e del reparto produzione dello stabilimento "W3M".

Per le tipologie di reflui industriali di cui sopra ed identificati ai pozzetti Sp1A, Sp1B, Sp2A, Sp2B è richiesta l'assimilazione alle acque reflue domestiche in base ad equivalenza qualitativa allegando certificati analitici. Il gestore del Servizio Idrico Integrato, che esprime parere di competenza, e il Comune si sono espressi favorevolmente.

Nel sito sono presenti due distinte reti di raccolta delle acque, una per quelle meteoriche delle coperture e dei piazzali esterni ed una per quelle domestiche ed industriali assimilate.

La ditta dichiara che le superfici scoperte di pertinenza degli stabilimenti sono adibite alla viabilità interna, a parcheggio degli automezzi dei dipendenti e alle operazioni di carico e scarico. All'esterno dei capannoni non è svolta alcuna attività produttiva, né lo stoccaggio di materie prime semilavorati o prodotti finiti.

Presso lo stabilimento le acque sono approvvigionate tramite acquedotto e tramite 2 pozzi autorizzati al prelievo complessivo di 7400 m<sup>3</sup>.

La planimetria di riferimento, con indicazione delle reti fognarie aziendali e dei punti di scarico è la Tavola n.0 datata 09 Aprile 2021, allegata alla domanda di autorizzazione.

## **Prescrizioni**

1. Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare, a monte della miscelazione con le acque reflue domestiche, ovvero da prelievo nei pozzetti di prelievo Sp1A, Sp1B, Sp2A e Sp2B, i limiti fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003.
2. I pozzetti di ispezione dovranno essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 20 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
1. Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 14 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione.
2. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
3. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
4. E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 16 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
5. E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
6. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
7. I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
8. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Gestore del SII (IRETI Spa), tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 1.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.



### **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dalla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, si evince che l'attività svolta non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**